



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo



**CONSERVATORIO
DI MUSICA
ALESSANDRO
SCARLATTI
PALERMO**
GIÀ VINCENZO BELLINI



Convenzione di Tirocinio Curriculare

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI in persona del Direttore Generale Avv. Ferdinando Croce, nato a Messina il 14/09/1982, nominato con D.P. n. 317/Serv1°/S.G. del 21/06/2024, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Trapani Via Mazzini n. 1, di seguito anche “Soggetto ospitante” “ASP” o “l’Azienda”

E

Il CONSERVATORIO Di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo C.F. 97169270820 con sede legale in Palermo Via Squarcialupo, n. 45 CAP 90100 nel prosieguo denominato Conservatorio o soggetto promotore, legalmente rappresentato da Mauro Visconti nato a Palermo il 12/11/1973 C.F. **VSCMRA73S12G273M**

PREMESSO CHE

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la Legge 21 dicembre 1999, n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” - poi modificata dalla legge n.268 del 22/11/2002 di conversione del D.L. 212/2002 – ha equiparato le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) alle Università;



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

- il D.P.R. 8/7/2005 n.212 disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM;

VISTO

- lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica di Stato “Alessandro Scarlatti” di Palermo;

- il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica di Stato “Alessandro Scarlatti” di Palermo;

CONSIDERATO CHE

Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

il tirocinio e lo stage hanno natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;

Viene concordemente definito tirocinio curricolare, l'esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro.

Le parti convengono quanto segue

Le parti intendono collaborare nell'ambito dell'attivazione del tirocinio formativo curricolare, rivolti a studenti regolarmente iscritti al Biennio Teorie e Tecniche in Musicoterapia attivato presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo nell'A.A. 2022/2023.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D. Lgs n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Il tirocinio sarà assoggettato, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

Art. 1 – Progetto formativo

Il tirocinio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, il Conservatorio cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 2;
- gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Al termine del tirocinio l'Azienda/Ente Ospitante è tenuta a rilasciare al Conservatorio una valutazione dell'esperienza fatta dal tirocinante tramite apposita relazione a cura del tutore aziendale.

Art. 2 - Tutore didattico e tutore aziendale

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 5.

Art. 3 – Coperture assicurative

Il Conservatorio dichiara e garantisce che gli allievi che svolgeranno presso l'Ospedale le attività previste dal presente Protocollo di Intesa saranno coperti da idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi in relazione a tutti i danni che possano derivare dallo svolgimento delle predette attività nonché per gli infortuni (anche in itinere) che possano occorrere agli stessi.

Art. 4 - Impegni dell'azienda ospitante

L'Azienda ospitante individuata tramite apposite convenzioni con il Conservatorio di Musica "Alessandro Scarlatti" di Palermo, realizzerà il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità al progetto stesso;



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

L'Azienda ospitante, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, s'impegnerà a segnalare l'evento entro 48 ore, onde consentire al soggetto promotore di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'ASP di Trapani terrà un foglio-presenza del tirocinante/stagista siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare al Conservatorio al termine del tirocinio;

Sono a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la messa in disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo al Conservatorio a fine stage; segnalare al tutore aziendale e al Conservatorio eventuali infortuni o gravidanze; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D. lgs 81/2008; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Conservatorio, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Conservatorio e all'azienda/ente ospitante, con un preavviso di massimo 30 giorni.

Articolo 6 - Durata

La convenzione con l'Azienda ospitante avrà durata di **due anni** a decorrere dalla data della stipula e si intende comunque **valida fino al completo espletamento delle 250 ore** di tirocinio previste per gli studenti iscritti al Biennio di Musicoterapia. Potrà essere rinnovata per uguale periodo con apposito provvedimento deliberativo. La Convenzione può essere disdetta da una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi, tramite posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

Art. 7 - Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs 101/2018, nonché il GDPR 2016/679.

Art. 8 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Trapani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 - Oneri fiscali e spese di registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per il Conservatorio "A. Scarlatti"
di Palermo
Il Direttore
M° Mauro Visconti

Per l'Azienda Sanitaria provinciale
di Trapani
Il Direttore generale
avv. Ferdinando Croce